

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE DUGONI - SOC. A R.L. - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIALE VENETO 11/H

Numero REA: MN - 221166

Codice fiscale: 02063790204

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2004 - Statuto completo;	2
---	---

	Allegato "A" ai N.N.72188/18604 di Repertorio	
	<u>STATUTO</u>	
	Cooperativa sociale	
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Articolo 1	
	È costituita con sede nel Comune di Mantova la Società Cooperativa sociale	
	a responsabilità limitata denominata	
	"Cooperativa sociale DUGONI - soc. a r. l. - Onlus"	
	con sigla	
	"DUGONI Coop. Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione	
	uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria né succursale anche altrove.	
	Articolo 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata	
	con delibera dell'Assemblea straordinaria.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Articolo 3	
	La cooperativa ha come scopo il perseguimento dell'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso lo svolgimento di attività diverse, di cui all'articolo 4, finalizzate all'in-	
	serimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa si ispira ai prin-	
	cipi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto	

	ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democrati-	
	cità, l' impegno l' equilibri delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito co-	
	munitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche. Operando secondo questi principi intende organizzare	
	un' impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base so-	
	ciale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali eco-	
	nomici ed educativi.	
	I soci cooperatori della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove	
	occasioni di lavoro, per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori,	
	sotto forma di rapporto subordinato od autonomo ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata dell' impresa di cui all' articolo 4 (ciò sempre comunque nel tassativo ri-	
	spetto di ogni norma in ambito previdenziale ed assicurativo).	
	La Società può altresì avvalersi dell'attività di soci cooperatori volontari ai	
	sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Asso-	
	ciazioni di rappresentanza, nell' ambito delle leggi in materia, degli Statuti so-	
	ciali e dei Regolamenti Interni.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità	
	senza scopo di lucro.	
	La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali che si pro-	
	pongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le	
	adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Articolo 4	

	La Cooperativa non ha finalità lucrative e si propone di realizzare, valendosi	
	prevalentemente dell' attività lavorativa dei soci cooperatori, il seguente og-	
	getto:	
	- come da previsioni dell' articolo uno, primo comma punto b), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 la realizzazione, valendosi prevalentemente dell' atti-	
	vità lavorativa dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate ai	
	sensi dell' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ogni attività nel set-	
	tore agricolo, dei servizi o produttivo tra le quali a titolo esemplificativo:	
	1. attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanifica-	
	zione di ogni tipo di immobile o strutture quali, ad esempio, quelli adibiti ad	
	uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale e sanitario, nonché	
	strade, piazze, magazzini, mercati, aree ambientali di ogni tipo e mezzi di tra-	
	sporto in genere, sia privati, pubblici che religiosi; pulizia di impianti, mac-	
	chinari ed attrezzature	
	2. attività di gestione dei servizi cimiteriali, funerari e tanatologici; gestione	
	lampade votive; esercizio attività di onoranze e trasporti funebri; commercio	
	articoli cimiteriali; lavorazione e posa di marmi, addobbi funebri ed articoli	
	affini; edilizia cimiteriale in genere; amministrazione e gestione di camere	
	mortuarie e forni crematori;	
	3. attività di raccolta, cernita, confezionamento, trasporto, stoccaggio, recu-	
	pero, trattamento, riciclo, riuso e smaltimento dei rifiuti di ogni classificazio-	
	ne e morfologia, a mezzo di contenitori, automezzi, impianti e tecnologie	
	specifiche; attività di gestione piazzole ecologiche ed impianti di gestione ri-	
	futi; attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fan-	
	ghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifiche; attività	

	di bonifica di siti e beni;	
	4. attività di manutenzione, pulizia e vuotatura dei pozzi neri e fosse biologi-	
	che, nonché servizi di netturbino, spazzacamino e simili; attività di nettezza	
	urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamenti, disinfezioni, di-	
	sinfestazioni, bonifiche, etc.) e sgombero neve;	
	5. attività di progettazione, realizzazione e manutenzione aree verdi e relati-	
	vo arredo, sia pubbliche che private con l'espletamento di tutte le attività re-	
	lative e provvedendo anche alla fornitura dei materiali necessari	
	6. attività agricola in genere; prestazione di servizi in agricoltura compreso il	
	noleggio di macchine ed attrezzature; realizzazione e gestione di serre e vi-	
	vai, compresa coltivazione, commercio e noleggio di fiori, piante e prodotti	
	complementari	
	7. attività di autotrasporto con mezzi propri o di proprietà dei soci, per conto	
	proprio e per conto terzi; trasporto di persone	
	8. attività di movimentazione e logistica, prestazioni di facchinaggio, anche	
	con l'ausilio di mezzi meccanici; manovalanza generica, manipolazione e	
	trasporto di merci o cose in genere, ogni e qualsiasi servizio che si riferisca	
	alle attività ausiliarie al trasporto in generale; gestione sistemi di imballaggio	
	e gestione integrata magazzini, compreso attività di confezionamento, prepa-	
	razione campionari, assemblaggio prodotti, ecc.; attività di movimentazione,	
	rimessaggio, rifornimento, rabbocco liquidi tecnologici di mezzi di trasporto;	
	attività di gestione dei servizi annessi e connessi all'attività portuale; attività	
	di recapito di ogni tipo di plichi e pacchi, vuotatura delle cassette di imposta-	
	zione e di ogni altra attività connessa con il servizio postale;	
	9. progettazione, esecuzione e restituzione grafica di inventari, censimenti e	

	catastazioni di beni mobili ed immobili, di statistiche, ruoli ed ogni altro stu-	
	dio relativo al riordino delle anagrafi, compresa la informatizzazione dei rile-	
	vamenti effettuati; attività di lettura di apparecchi di misura di acqua, gas ed	
	energia elettrica; attività di censimento, fornitura e posa di targhe	
	10. attività di custodia, portierato e reception in genere, servizi di guardiania	
	e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antisaccheggio, trasporto valori e docu-	
	menti, fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antin-	
	truzione, rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezione sistemi EDP,	
	telemonitoraggio per il rilevamento degli inquinamenti dell'aria, dell'acqua,	
	del suolo e del sottosuolo;	
	11. attività di gestione di self-service, ristoranti, mense, bar, pasticcerie, al-	
	berghi; esercizio di caffè, gastronomia, centri di preparazione, confeziona-	
	mento e trasporto pasti, oltre servizi generali di cucina e tutto ciò che rientra	
	nell'attività di ristorazione collettiva;	
	12. gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed	
	altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita; attività di realizzazione e gestione, in qualsiasi forma, di	
	centri di accoglienza, case di riposo, residenze protette, centri sportivi o strut-	
	ture simili;	
	13. attività di volontariato impostato con criteri mutualistici ed assistenziali	
	in genere; organizzare interventi di prevenzione e trattamento di situazioni	
	che possono causare emarginazione e disadattamento; attività di assistenza	
	ed igiene alla persona, attività di informazione assistenziale e segretariato so-	
	ciale, trasporto assistito, aiuto domestico e consegna pasti a domicilio;	
	14. realizzazione, gestione e manutenzione di strutture o impianti sportivi, di	

	svago, piscine, ecc.; realizzazione e gestione di musei, archivi, cinema, teatri,	
	mostre, convegni, fiere, spettacoli; esecuzione di ricerche di mercato, manife-	
	stazioni promozionali e divulgative in genere; gestione agenzie di viaggi e	
	servizi turistici in genere;	
	15. attività di gestione cabine telefoniche, sistemi di distribuzione cibi e be-	
	vande, parcheggi e posteggi; attività di allestimento seggi elettorali; attività di	
	gestione di lavanderie per conto terzi e di lavanderie di terzi quali ospedali, a-	
	sili, scuole, etc.;	
	16. attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e	
	manutenzione di opere ed impianti civili e industriali; lavori stradali; fornitu-	
	ra e posa di segnaletica in proprio e per conto terzi; compravendita e locazio-	
	ne immobiliare; lavori di difesa e sistemazione idraulica, acquedotti, fogna-	
	ture ed impianti di irrigazione; costruzione, installazione, trasformazione,	
	ampliamento e manutenzione di impianti elettrici ed assimilati;	
	17. progettazione, studio e realizzazione di software, nonché tutto quanto at-	
	tinente all'organizzazione amministrativo contabile, all'elaborazione dei dati	
	e all'informatico aziendale; creazione di marchi ed immagini d'azienda;	
	18. attività di commercializzazione e fornitura, riparazione e noleggio di tutti	
	gli articoli, nonché ausili, materiali e macchinari atti ed idonei alla realizza-	
	zione dell'oggetto sociale;	
	19. attività di formazione ed informazione volta alla qualificazione umana,	
	culturale e professionale; attività di studio, consulenza, ausilio tecnico, pro-	
	gettazione ed intervento; attività di ricerca, realizzazione pubblicazioni pro-	
	mozione incontri, dibattiti e qualsiasi attività culturale e ricreativa relativa-	
	mente alle aree di servizio sopra indicate.	

	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-	
	razioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente atti-	
	nenti ai medesimi, nei limiti delle disposizioni normative vigenti nonché, tra	
	l' altrca solo titolo esemplificativo:	
	1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;	
	2) istituire unità locali di ogni tipo necessarie per l' espletamentdelle attività	
	sociali;	
	3) assumere interessenze e partecipazioni in società di capitali, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all' attivitisociale, ciò con	
	tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento e in misura non pre-	
	valente;	
	4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili	
	e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a-	
	gevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	5) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di	
	terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assi-	
	stenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con	
	partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione	
	dell' oggettssociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	

	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI</u>	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo	
	anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con la Cooperativa,	
	intendano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede,	
	possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche enti pubblici o privati tra cui enti societari con	
	personalità giuridica, associazioni e fondazioni aventi scopi affini	
	o complementari a quelli della Cooperativa.	
	Possono essere ammesse, ai sensi dell' articolo 11 della legge 8 novembre	
	1991 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa incaricati dello	
	svolgimento dei servizi di cui al precedente art. 4, devono essere persone	
	svantaggiate ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; i	
	medesimi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci	
	cooperatori della cooperativa.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all' articolo due del-	

	la legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.	
	I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei	
	soci, il loro numero non può mai superare la metà del numero complessivo	
	dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di para-	
	metri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci	
	cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto all' impiego di operatori professionali.	
	Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che perso-	
	ne giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge.	
	É vietata alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi del De-	
	creto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 salvo esclusivamente quanto previ-	
	sto come possibile dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Intermini-	
	steriale per il Credito ed il Risparmio o da future emanande norme in mate-	
	ria. Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati nel caso in cui,	
	con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitata-	
	mente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i	
	propri risparmi nel fondo all' uopo costituito.	
	Articolo 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta, che per le persone fisiche dovrà contenere	
	i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non	

	dovrà comunque mai essere inferiore a 25 (venticinque) Euro complessivi,	
	importo minimo elevato a 50 (cinquanta) Euro per i soci sovventori, né supe-	
	riore al limite massimo fissato dalla legge;	
	c) versamento del sovrapprezzo azioni;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	e) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:	
	e.1) socio cooperatore	
	e.2) socio cooperatore volontario di cui all' articolc2 della legge 8 novembre	
	1991 n. 381	
	e.3) socio sovventore	
	f) precisazione della effettiva attività di lavoro (solo per l'aspirante socio co-	
	operatore);	
	g) dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni che configurino lo sta-	
	tus di persona svantaggiata ai sensi dell' articolc4 della legge 8 novembre	
	1991, n. 381, e documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione	
	che attesti tali requisiti.	
	La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio Ente, Organismo o	
	persona giuridica ente dovrà contenere:	
	1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;	
	2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a	
	rappresentare l' EnteOrganismo o persona giuridica;	
	3) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non	
	dovrà comunque mai essere inferiore a 50 (cinquanta) Euro complessivi, né	
	superiore al limite massimo fissato dalla legge;	

	4) versamento del sovrapprezzo azioni;	
	5) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e	
	la delibera di autorizzazione.	
	6) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:	
	6.1) socio cooperatore	
	6.2) socio sovventore	
	6.3) socio persona giuridica di cui all' articolo 11 della legge 8 novembre	
	1991 n. 381.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l' esistenza dei requisiti di cui al-	
	l' articolo cinque e l' inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all' artico-	
	lo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operati-	
	va e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all' articolo 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia-	
	no stati effettuati detti versamenti previa intimazione ad adempiere da parte	
	degli amministratori, verrà dichiarata l'esclusione. La domanda potrà essere	
	rinnovata. In tal caso l' ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello ri-	
	sultante dal libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente o-	
	gni variazione dei dati previsti dal presente articolo.	
	Articolo 7	
	I soci dovranno sottoscrivere la quota di cui alla lettera b) o al punto 3 del	
	precedente articolo 6.	
	Essi sono obbligati, inoltre:	
	a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini	

	previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze	
	in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del soprapprezzo azioni eventualmente determinato dall'as-	
	semblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli am-	
	ministratori.	
	Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperato-	
	ri.	
	Articolo 8	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative,	
	associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque e-	
	splichino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Am-	
	ministrazione (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui	
	all' articolol 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381).	
	É altresì vietato al socio cooperatore prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché	
	esercitare in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.	
	Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rappor-	
	to sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l' affidamentche la	
	cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a par-	
	tecipare all' attivitsociale ed al conseguimento degli scopi sociali.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>RECESSO - ESCLUSIONE</u>	

	Articolo 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o persona giuridica socia.	
	Articolo 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda il Consiglio di Amministrazione constata se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11	
	Il socio sovventore ha diritto al recesso quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:	
	- le azioni siano state emesse da almeno tre anni;	
	- le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica.	
	Articolo 12	
	L' esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:	
	a. che commetta gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal contratto mutualistico;	

	b. che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di	
	tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;	
	c. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni	
	sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la cooperativa;	
	d. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal-	
	l' articol8, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	e. che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari	
	di particolare gravità, fatte salve le norme inderogabili in ambito di legisla-	
	zione del lavoro;	
	f. che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa;	
	g. che non risponda reiteratamente alla chiamata al lavoro;	
	h. che violi eventuali patti o accordi di non concorrenza disciplinati dai rego-	
	lamenti di cui al successivo art. 38;	
	i. che abbia perduto i requisiti per l' ammissione;	
	j. che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro non superi il periodo di pro-	
	va.	
	L' esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione	
	della prestazione di lavoro di cui all' articol7 lettera c).	
	Le cause di esclusione di cui ai punti e), g) e j) non si applicano ai soci sov-	
	ventori.	
	L' esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall' annotazione nel li-	
	bro dei soci.	
	Articolo 13	
	Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai	

	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante	
	raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso pre-	
	sentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Articolo 14	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale so-	
	ciale da essi effettivamente versato al quale si aggiungono esclusivamente gli	
	eventuali importi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 22 del presente	
	statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell' esercizio,	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro	
	180 giorni dall'approvazione del predetto bilancio.	
	Il rimborso delle azioni attribuite a titolo di ristorno può essere corrisposto in	
	più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535	
	c.c., ultimo comma.	
	Articolo 15	
	In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso delle	
	azioni da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità	
	previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei 180 giorni successivi al-	
	l' approvazione del bilancio dell' esercizio nel corso del quale si sia verificata	
	la morte.	
	Articolo 16	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno	

	richiedere in forma scritta il rimborso del capitale sociale entro e non oltre	
	l'anno dalla scadenza dei 180 giorni indicati rispettivamente nei precedenti	
	articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione ed atto notorio,	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione medesima.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, con particolare	
	referimento a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 8, possono subentrare	
	nella partecipazione del socio deceduto, previa richiesta da inoltrare alla so-	
	cietà entro tre mesi dalla morte del socio. Il subentro sarà deliberato dal con-	
	siglio di amministrazione a seguito dell'accertamento del possesso dei so-	
	praccitati requisiti. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune entro 180 giorni dalla deliberazioni di accoglimento	
	della domanda di subentro; decorso tale termine la deliberazione perderà la	
	sua efficacia e le azioni verranno rimborsate senza ulteriore ritardo.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straor-	
	dinaria.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>REGOLAMENTI SOCIETARI</u>	
	Articolo 17	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore	
	quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci	
	stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall' apposito regolamento azien-	

	dale che sarà basato sui principi dell'autogestione.	
	Il regolamento è redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal-	
	l' assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Il regolamento dovrà essere conforme a tutte le previsioni della legge 3 aprile	
	2001, n.142 e prevedere le modalità con cui si stabilisce il rapporto di lavoro	
	fra socio e cooperativa, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, che potrà essere in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata	
	non occasionale.	
	Dall' instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi for-	
	ma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri	
	effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge 3 aprile 2001, n.142,	
	nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre	
	leggi o da qualsiasi altra fonte.	
	Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.	
	Articolo 18	
	Il regolamento di cui all' articolo precedente può prevedere la riduzione dell' o-	
	rario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispet-	
	tivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di	
	ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso re-	
	golamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente	
	dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal	
	lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	

	precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione	
	al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudi-	
	ni professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o	
	per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure al-	
	l'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorpora-	
	zione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Nei casi di riduzione dell' orario di sospensione di cui al primo comma la	
	cooperativa chiederà l' intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi	
	in cui sia consentito dalla disciplina vigente.	
	Il regolamento potrà inoltre contenere l' obbligo di risarcimento a carico dei	
	soci cooperatori di danni ingiusti che i medesimi causino alla cooperativa du-	
	rante la prestazione di lavoro.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	Articolo 19	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	a.1) un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale non inferiore	
	a 25 (venticinque) Euro né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti	
	detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche di cui all' articolo	
	11 della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale	
	di 50 (cinquanta) Euro ciascuna detenute dai soci sovventori le quali co-	
	stituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 primo comma della legge	

	31.1.1992 n. 59;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con gli utili netti annuali di cui all'articolo	
	22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai	
	versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci rece-	
	duti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;	
	d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti e dai fondi di riserva	
	straordinari di cui al punto f) dell'articolo 22);	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiega-	
	ta al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'emissione dei titoli azionari avverrà solo su singola richiesta del socio.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.	
	Articolo 20	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e	
	più precisamente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e,	
	in difetto di esplicita delibera, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni	
	in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposi-	
	zioni in materia previste dal codice civile.	
	Articolo 21	
	Le azioni detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche di cui al-	
	l' articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 sono sempre nominative.	

	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza	
	l' autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate	
	a favore della cooperativa a garanzia dell' adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggono con la medesima.	
	La procedura per la cessione delle azioni avverrà con le modalità previste	
	dall'articolo 2530 del c.c e l'autorizzazione alla cessione da parte del Consi-	
	glio di Amministrazione sarà, comunque, subordinata alla verifica in capo	
	del cessionario del possesso dei requisiti per l'ammissione del socio.	
	In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi, preliminarmente, l' azionista	
	promissario cedente deve comunicare, con raccomandata a.r. od a mano, all' or-	
	gano amministrativo della società e a tutti gli altri soci, le generalità o la ra-	
	gione sociale della persona o dell' ente interessato all'acquisto e le dettagliate	
	condizioni economiche previste per la vendita; subentrano a tal punto le se-	
	guenti tre clausole:	
	i. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli	
	da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni, l'or-	
	gano amministrativo della società potrà entro il termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa, ricorrere all'arbitrato come discipli-	
	nato dall'articolo 37. L'arbitro provvederà a determinare il corrispettivo do-	
	vuto per la cessione delle azioni in rapporto al valore effettivo e reale dell'a-	
	zienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al socio	
	alienante, all'organo amministrativo e a tutti i soci della società.	
	ii. Con la comunicazione di cui al terzo comma il socio automaticamente of-	
	fre in vendita, alle condizioni ivi riportate, le azioni alla società emittente che	
	eserciterà in tutto o in parte il proprio diritto di prelazione ai sensi e nei limiti	

	di cui all'articolo 2529 Codice Civile. La società avrà trenta giorni di tempo,	
	dal ricevimento dell' offerta per esercitare i propri diritti.	
	iii. Se la società emittente non eserciterà il proprio diritto di prelazione, o lo	
	eserciterà solo su una frazione delle azioni poste in vendita, le azioni ancora	
	disponibili si intendono offerte in vendita agli altri soci. Ognuno degli altri	
	soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione del socio promissario cedente, esercitare il diritto di prelazione comu-	
	nicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al	
	socio alienante, la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine	
	l' offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio alienante saran-	
	no acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in	
	proporzione alle azioni rispettivamente possedute da ciascheduno di essi.	
	Non si darà luogo a frazionamento o cointestazioni di azioni: in caso di eser-	
	cizio di diritti di prelazione che comportino una suddivisione che non corri-	
	sponda esattamente ad un numero intero di azioni per esercitante si aumen-	
	terà all'unità superiore di azioni il socio esercitante con minor numero di a-	
	zioni già possedute.	
	In ogni caso di trasferimento di azioni a non socio l' organo amministrativo,	
	deve, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata a. r. del	
	socio promissario venditore dell'avvenuto adempimento di tutte le disposi-	
	zioni di cui ai precedenti punti i. , ii. , e iii. , esprimere il proprio gradimento	
	sul potenziale nuovo socio. Senza tale gradimento espresso il trasferimento	
	a qualsiasi titolo é assolutamente inefficace nei confronti della società e non	
	si potrà quindi dar luogo ad alcuna annotazione sul libro soci. Il gradimento	
	sarà espresso valutando la consistenza patrimoniale e finanziaria, le capacità	

	tecniche nonché i potenziali conflitti di interesse con la società del nuovo so-	
	cio.	
	Articolo 22	
	L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede	
	alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esat-	
	to inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applican-	
	do le norme legali specificatamente indicando i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il caratte-	
	re cooperativo della società. Analoga specificazione dovrà essere indicata	
	nella relazione al bilancio del Collegio Sindacale, ove costituito.	
	L' assemblee che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli am-	
	mortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il tratta-	
	mento economico. Nel caso di residui passivi l' Assemblea delibera sulla co-	
	pertura delle perdite.	
	Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile	
	tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all' atto del	
	suo scioglimento;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all' incremento del fondo mutualistico per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione	
	nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,	
	riconosciuta ai sensi dell' articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.	
	1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà	

	effettuato al Ministero del lavoro;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'	
	l' assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la	
	misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato; nel	
	tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai soci sovven-	
	tori, conteggiato sulla base delle azioni nominative da loro detenute, sarà del	
	due per cento più elevato di quello erogato ai soci cooperatori in base alle	
	quote da questi ultimi detenute;	
	d) nella misura che verrà stabilita dall' assemblea che approva il bilancio, ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall' assemblea che approva il bilancio, a ri-	
	storno e quindi ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori. Detti ri-	
	storni saranno ripartiti fra i soci cooperatori in proporzione alle retribuzioni e	
	compensi da ciascuno di essi maturati nell'esercizio di riferimento. L'assem-	
	blea potrà deliberare la ripartizione di detti ristorni anche mediante aumento	
	di capitale sociale;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall' assemblea che approva il bilancio, alla	
	costituzione o all' incrementi di fondi di riserva straordinaria.	
	L' assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d), e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indi-	
	cato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).	
	Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera del-	
	l' assemblea all' aumento del capitale sociale sino al massimale consentito	
	dalle leggi vigenti.	

	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>ORGANI SOCIALI</u>	
	Articolo 23	
	Sono organi della società:	
	a) l' assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei Sindaci.	
	<u>L'ASSEMBLEA DEI SOCI</u>	
	Articolo 24	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l' ordine	
	del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o tramite consegna ma-	
	nuale in modo da garantire il suo avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell' adempimento della suddetta formalità l' assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e presenti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci ef-	
	fettivi, se istituiti.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quel-	
	la obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l' avviso di convocazione delle	
	assemblee.	

	Articolo 25	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all' anno entro 120 (centoventi) giorni, ed eccezionalmente e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 c.c..	
	L' assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	L' assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell' atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	

	Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l' assemblea	
	che deve discuterli.	
	Articolo 26	
	In prima convocazione l' assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolar-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappre-	
	sentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.	
	In seconda convocazione l' assemblea ordinaria è regolarmente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto,	
	quella straordinaria quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rap-	
	presentino oltre un terzo del capitale sociale.	
	Sia in prima che in seconda convocazione l' assemblea delibera validamente a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti	
	posti all' ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione del-	
	la società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della maggioranza	
	dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci pre-	
	senti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Articolo 27	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o	
	per appello nominale, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Articolo 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci	
	da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	

	In deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori può avere più voti, ma non oltre i	
	cinque, in relazione all' ammontaridel conferimento e precisamente un voto	
	ogni 10 (dieci) azioni detenute, comunque almeno uno e mai più di cinque	
	voti; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni	
	caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale raggua-	
	glio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale ridu-	
	zione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi	
	anche essere inferiore all' unito espresso in forma frazionaria.	
	Il socio può farsi rappresentare nell' assembleada un altro socio, non Ammi-	
	nistratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; o-	
	gni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbo-	
	no essere menzionate nel verbale dell' assemblee conservate fra gli atti so-	
	ciali.	
	Articolo 29	
	L' assembleatanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presi-	
	dente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta	
	dall' assemblestessa.	
	L' assemblenomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le	
	deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' as-	
	semblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve	
	essere redatto da un notaio.	
	<u>IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Articolo 30	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero due a numero nove	
	consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere sempre costitui-	

	ta da soci cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le	
	decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita deci-	
	sione si intenderà eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono	
	sempre rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.	
	Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono	
	vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all' assem-	
	blea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se istituito, de-	
	terminare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a	
	svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, facoltativamente, il Vice Pre-	
	sidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie	
	attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Ese-	
	cutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta	
	al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera od altro sistema telematico di co-	
	municazione, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell' adunanza, nei	
	casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci ef-	
	fettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti	
	prevale il voto del Presidente. Se il Consiglio di Amministrazione è compo-	
	sto da due membri l'eventuale disaccordo su qualsivoglia delibera comporta	
	la decadenza di tutto l'organo amministrativo con l'obbligo per il medesimo	
	di convocare con la massima sollecitudine l'assemblea ordinaria dei soci per	
	deliberare in merito.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestio-	
	ne della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Am-	
	ministrazione:	
	a) curare l' esecuzione delle deliberazioni dell' assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all' attività fra gli	
	altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari,	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle i-	
	poteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso	
	Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca,	
	compresa l' apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie an-	
	che ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietan-	
	zare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d' appalto licitazioni e trattative private per opere o ser-	
	vizi inerenti l' attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma;	

	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l' ammissione al recesso e l' esclusione dei soci;	
	j) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;	
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all' assemblea generale;	
	l) deliberare l' istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	m) deliberare l' adesione o l' uscita da altri organismi, enti o società;	
	n) deliberare l' apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.	
	Articolo 31	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall' articolo 2386 c.c..	
	<u>IL PRESIDENTE</u>	
	Articolo 32	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	

	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberato-	
	rie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i pro-	
	pri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché,	
	con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di	
	atti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spet-	
	tano al Vice Presidente se nominato.	
	<u>IL COLLEGIO SINDACALE</u>	
	Articolo 33	
	Il collegio sindacale, in quanto volontariamente istituito oppure obbligatoria-	
	mente richiesto dalla legge, si compone di tre membri effettivi eletti dall' as-	
	semblea, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Devono inoltre essere	
	nominati dall' assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sin-	
	dacale è nominato dall' assemblea.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Articolo 34	
	Il Collegio Sindacale se istituito controlla l' amministrazione della società; vi-	
	gila sull' osservanza delle leggi e del presente Statuto, esercita il controllo	
	contabile, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente	

	ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e	
	quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da inserirsi nell' appositolibro.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Articolo 35	
	L' assembleache dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla	
	nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Articolo 36	
	In caso di cessazione della società, l' interpatrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci deve essere	
	devoluto alla costituzione e all' incrementdel fondo mutualistico per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione na-	
	zionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ri-	
	conosciuta ai sensi dell' articolc5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.	
	1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà	
	effettuato al Ministero del lavoro.	
	Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle a-	
	zioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni	
	del comma precedente.	
	<u>TITOLO IX</u>	
	<u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE</u>	
	Articolo 37	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la so-	

	cietà, loro eredi, amministratori, liquidatori, che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la leg-	
	ge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere ri-	
	solta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via irrituale secondo equità.	
	Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo	
	17.01.2003, n.5.	
	<u>TITOLO X</u>	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	Articolo 38	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministra-	
	zione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all' approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.	
	Detti regolamenti dovranno, tra l'altro, disciplinare patti e accordi di non	
	concorrenza per i soci e gli amministratori.	
	Articolo 39	
	Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 36 sono inderogabili.	
	Articolo 40	

	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente	
	C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione, nonché in quanto compatibili	
	quelle previste per le società a responsabilità limitata.	
	F.to Rodella Mario	
	F.to Massimo Turrin	
	F.to Fretti Donata	
	F.to Cristina Bellintani	
	F.to Cicogna Manuela	
	F.to Silvestri Gianna	
	F.to Boldi Paolo	
	F.to Bernardelli Roberto	
	F.to Raffaele della Mura	
	F.TO DOTT. STANISLAO CAVANDOLI Notaio L.S.	
	ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 460/1997.	
	ATTO REGISTRATO PRESSO L' AGENZIA DELLE ENTRATE DI MAN-	
	TOVA IN DATA 23.02.2004	
	IO SOTTOSCRITTO DOTTOR CAVANDOLI STANISLAO, NOTAIO IN	
	MANTOVA ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI MANTOVA,	
	CERTIFICO CHE LA PRESENTE E' COPIA SU SUPPORTO INFORMA-	
	TICO CONFORME ALL' ORIGINALI DEL DOCUMENTO SU SUPPOR-	
	TO CARTACEO, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 20,	
	DEL D.P.R. 28/12/2000, NUMERO 445, CHE SI TRASMETTE AD USO	